
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Appello motivato: questa la formula della Corte di Appello di Potenza: volontà + argomentazione + causalità.

L'unica opzione interpretativa degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. che garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, è la seguente:

- 1) deve essere sufficientemente enunciate le parti del provvedimento che si intendono impugnare (c.d. profilo volitivo; per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione);*
- 2) devono essere suggerite le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (c.d. profilo argomentativo);*
- 3) deve essere indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite (c.d. profilo di causalità).*

Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 12.8.2014
...omissis...

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dei gravami, in quanto i ricorsi presentano senz'altro i requisiti di forma e contenuto prescritti dagli art. 342 e 434 c.p.c., così come modificati dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella L. n. 134 del 2012.

Gli appellanti, invero, con la deduzione dei vizi indicati nella premessa della presente sentenza hanno:

1) sufficientemente enunciato le parti del provvedimento che intendono impugnare (c.d. profilo volitivo; per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti che la compongono quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); 2) suggerito le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (c.d. profilo argomentativo); 3) indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite (c.d. profilo di causalità).

L'opzione interpretativa appena esposta dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 434 c.p.c. è l'unica che garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 della Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, anche con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 436 bis c.p.c.. È, infatti, assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell'art. 434 c.p.c.. E' evidente, inoltre, che quanto più l'appello viene sviluppato nel rigoroso rispetto dell'art. 434 c.p.c. tanto meno discrezionale è la valutazione di cui all'art. 436 bis c.p.c. e tanto più giusto risulta nel concreto il processo di appello stesso (così [Corte di Appello Roma, sez. lavoro, 15/1/2013 n. 337](#)¹; vds. anche [Corte di Appello Salerno, sent. 1/2/2013, n. 139](#)²).

Nel merito, gli appelli sono infondati e vanno rigettati, con ogni conseguenza in materia di spese.

Gli odierni appellanti chiedono il riconoscimento del premio di anzianità spettante al raggiungimento del 25 o del 30 anno di effettivo servizio, così come previsto da una contrattazione aziendale del 1992, asseritamente richiamata da un successivo contratto integrativo aziendale del 2006.

Giova premettere che tutti essi erano stati originariamente assunti o dalla *...omissis...* o dalla *...omissis...* aziende di credito successivamente fuse tra loro nell'agosto del 1992, dando vita alla *...omissis...*; che quest'ultima, in data 10/4/2001, era stata incorporata nel *...omissis...*, il quale, a sua volta, aveva cambiato denominazione, venendo a *...omissis...*; che, infine, quest'ultima, a

¹ N.d.R.: pubblicata in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014.

² N.d.R.: pubblicata in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014.

partire dal 1/10/2010, era stata sua volta incorporata dall'odierna appellante ...*omissis*...

Tali fusioni ed incorporazioni sono vicende tutte pacificamente assimilabili al trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c., con conseguente applicazione al rapporto di lavoro della disciplina da essa prevista.

Sostiene la società appellata -sul punto non ...*omissis*....Al contrario, un premio di anzianità era stato previsto in occasione di un'altra fusione tra banche, poi confluite con successivi passaggi nella ...*omissis*... operazione alla quale gli attuali appellanti erano estranei. Ebbene, nell'accordo di concentrazione firmato in occasione di quella fusione il 18/6/1992, venne espressamente previsto un premio di anzianità da corrisondersi in due distinte erogazioni, al compimento del 25 e del 30 anno di effettivo servizio, ma soltanto per i dipendenti coinvolti in quella peculiare operazione societaria (prevedendosi al punto 14 che "per la corresponsione del premio di anzianità saranno conteggiate le anzianità maturate presso la propria azienda ovvero altre aziende di credito già assorbite dagli stessi istituti all'atto della concentrazione").

Gli attuali appellanti, evidenzia la società appellante, soltanto a far tempo dal 2001 passarono alle dipendenze ...*omissis*..., sicchè quell'accordo integrativo del 18/6/1992 non è loro applicabile né *ratione objecti* (riguardano la concentrazione del ...*omissis*...altra banca, differente da quella da cui essi provenivano) né *ratione temporis* (essendo intervenuta circa dieci anni prima del loro passaggio ...*omissis*....).

Di più, soggiunge l'appellata, ...*omissis*...e l'azienda di credito formalizzarono un verbale di accordo (contratto collettivo aziendale o d'ingresso del 10/4/2001), con il quale espressamente prevedero che al personale proveniente dalla ...*omissis*...fossero riconosciute "agli effetti previsti dai vigenti CCNL, le anzianità maturate in tema di ferie, comparto, malattia, trasferimenti, preavviso nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, automatismi, scatti di anzianità", avendo così inteso non solo limitare il riconoscimento delle anzianità maturate presso la banca incorporata ai soli fini degli istituti previsti dal CCNL, bensì anche circoscrivere il riconoscimento a specifici istituti contrattuali (quelli appena elencati), tra i quali non compare anche il premio di anzianità.

In sintesi, dunque, secondo la società appellata la pregressa anzianità maturata dai lavoratori presso la ...*omissis*...non avrebbe alcun rilievo, ai fini del conseguimento dei requisiti di servizio per l'ottenimento del premio di anzianità, perché quest'ultimo è previsto da un contratto integrativo aziendale del 1992, cui sono estranei i dipendenti della ...*omissis*..., e perché il contratto integrativo aziendale del 10/4/2001 -invece sicuramente applicabile a questi ultimi lavoratori- non contiene alcun riferimento specifico al premio di anzianità. L'appellata ha anche contestato l'avvenuta conclusione di un non meglio precisato contratto integrativo aziendale del 2006, che avrebbe

espressamente richiamato l'art. 14 del CIA del 1992.

Così ricostruita in fatto la vicenda -come emerge dalla documentazione *...omissis...*...evidenziato che non v'è, effettivamente, alcuna prova dell'avvenuta stipula del CIA del maggio 2006, che avrebbe richiamato la precedente disciplina del premio di anzianità, a nulla valendo le fotocopie dell'atto depositate dagli odierni appellanti, in quanto del tutto informi, parziali e completamente prive di sottoscrizione, va detto che la difesa svolta dalla *...omissis...* appare corretta e va accolta, consentendo così di confermare la sentenza di primo grado, perché fa esatta applicazione dei principi dettati in materia dall'art. 2112 c.c..

In particolare, il primo comma di tale norma riconosce ai lavoratori dipendenti dell'imprenditore cedente la garanzia di conservare presso il cessionario i diritti derivanti dal rapporto di lavoro pregresso (c.d. garanzia conservativa di quanto già maturato in precedenza). Poiché nel caso di specie è pacifico che il CIA esistente presso la *...omissis...* non prevedesse alcun premio di anzianità per i lavoratori che avessero maturato un certo periodo di anzianità di servizio, certamente non è attraverso questa via che possono essere riconosciute le pretese avanzate dagli odierni appellanti.

Il comma terzo dell'art. 2112 c.c., invece, stabilisce che il cessionario debba continuare ad applicare ai dipendenti del cedente i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti al momento del trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario (c.d. garanzia migliorativa), ma soltanto con efficacia ex nunc, ossia a partire dal trasferimento d'azienda. Ciò comporta che nel caso di specie gli appellanti potranno contare, ai fini della maturazione del diritto al premio di anzianità, soltanto sul servizio maturato alle dipendenze dell'appellata a partire dal 10/4/2001: sicché neppure attraverso tale via può esser loro riconosciuta la pretesa azionata in primo grado, non avendo al 2009 maturato l'anzianità richiesta dalla contrattazione applicabile presso la *...omissis...* (circa la non retroattività nei confronti dei lavoratori dell'impresa cedente della normativa contrattuale applicabile all'impresa cessionaria, cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 2410 del 26/2/1992; più di recente, proprio in materia di effetti dell'anzianità maturata presso il cedente rispetto ad istituti riconosciuti solo dalla contrattazione applicabile presso il cessionario, vds. Cass. Sez. L., sent. n. 14208 del 5/6/2013).

Tutto quanto innanzi detto, in ogni caso, non esclude la possibilità che al momento dell'operazione di trasferimento d'azienda per fusione, i contratti integrativi aziendali c.d. d'ingresso (normalmente stipulati proprio per uniformare i trattamenti fra vecchi e nuovi dipendenti del cessionario ed agevolare così l'operazione di trasferimento) possano introdurre pattuizioni differenti, in particolar modo migliorative dei diritti dei lavoratori dell'impresa

ceduta (cui altrimenti, come detto, l'art. 2112 c.c. non assicura di per sé alcuna parificazione con il trattamento dei dipendenti già in servizio presso l'impresa cessionaria: cfr., tra le tante, Cass. Sez. L., sent. n. 7202 del 25/3/2009; Cass. Sez. L., sent. n. 19681 del 23/12/2003). Ma ciò non è accaduto nel caso di specie, perché con il CIA del 10/4/2001, sottoscritto appunto in occasione dell'incorporazione del ...omissis.... nella ...omissis.... le parti, all'art. 8 dell'accordo, hanno espressamente limitato il riconoscimento dell'anzianità pregressa, maturata dai lavoratori ceduti, agli istituti tassativamente previsti, tra cui non compare il premio di anzianità ...omissis.... Dunque, sotto ciascuno degli aspetti considerati (normativa contrattuale applicabile presso il cedente; normativa contrattuale applicabile presso il cessionario; differente regolazione dei rapporti attraverso i contratti integrativi aziendali d'ingresso) la pretesa degli appellanti di vedersi riconosciuto il diritto a percepire il premio di anzianità risulta infondata e va respinta, con consequenziale assorbimento di ogni altra questione sollevata dalla società appellata con riferimento alla specifica posizione dei lavoratori xxxxxxxx

Nel rigettare gli appelli riuniti, le spese seguono la soccombenza degli appellanti, in via solidale, non emergendo dagli atti gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare una compensazione delle stesse.

La liquidazione avviene nel dispositivo che segue, secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, entrato in vigore il 3/4/2014 ed immediatamente applicabile alle liquidazioni successive.

Poiché le impugnazioni sono state integralmente respinte, si dichiara, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, che gli appellanti sono tenuti all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sugli appelli proposti il 29/5/2013 nei confronti della società xxxxxxxxx. da D.L.L. e C.U., avverso la sentenza del Tribunale g.l di Potenza n. 909/13 del 21/5/2013; da V.R. avverso la sentenza del Tribunale g.l di Potenza n. 908/13 del 21/5/2013; e da xxxxxxxxx. avverso la sentenza del Tribunale g.l di Potenza n. 906/13 del 21/5/2013, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta gli appelli riuniti;
- 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro. 6.377,00, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Potenza, il 5 giugno 2014.

Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2014.

APPELLO FILTRATO: PRINCIPALI PRONUNCE E COMMENTI

Principali pronunce:

- Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, sentenza del 24.4.2014, Nuovo appello motivato: va redatto con una parte rescindente ed una rescissoria, in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2014;
- Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello per la regione siciliana, sentenza del 10.10.2014, Appello motivato ex art. 342 c.p.c. anche al processo avanti la Corte dei Conti, in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2014;
- Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 25.3.2014, Appello motivato = parte rescindente + critica + progetto di sentenza, in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2014;
- Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 9.6.2014, n. 12928, Appello filtrato: l'ordinanza di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità non è mai autonomamente impugnabile, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014;
- Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722, Ricorso per Cassazione ex art. 348 ter c.p.c.: si impugna la sentenza di primo grado, ma bisogna menzionare la motivazione circa l'insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento enunciata in secondo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014;
- Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.4.2014, n. 8940, Non è impugnabile in Cassazione l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014;
- Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.5.2014, n. 10722, Ricorso per Cassazione ex art. 348 ter c.p.c.: si impugna la sentenza di primo grado, ma bisogna menzionare la motivazione circa l'insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento enunciata in secondo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014;
- Corte di Appello di Brescia, sezione seconda, sentenza del 9.4.2014, Nuovo appello motivato = specificità dei motivi + schematicità – sovrabbondanza...a pena di inammissibilità. E' questa la formula della Corte di Appello di Brescia, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014;
- Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, sentenza del 8.5.2014, Nuovo appello motivato: l'appellante deve indicare il contenuto della nuova valutazione richiesta. L'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2014;
- Commissione Tributaria, Reg. Basilicata Potenza, sezione seconda, sentenza del 9.12.2013, n. 293 con nota di AVENTAGGIATO, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- Tribunale Ordinario di Cremona, ordinanza del 28.11.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità di accoglimento non è fumus boni iuris, in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;

-Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 19.2.2013, Appello filtrato: domanda inammissibile se vuole contrastare un principio pacifico in giurisprudenza, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-Corte di Appello di Potenza, sentenza del 7.5.2013, Appello filtrato: ok se sono indicate le sezioni del provvedimento oggetto di impugnazione e le circostanze rilevanti, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione II, ordinanza del 28.2.2013, Appello filtrato: l'inammissibilità è limitata ai casi di pretestuosità, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-Corte di Appello di Bologna, sezione terza, ordinanza del 21.3.2013, Appello filtrato: la ragionevole probabilità richiede una prognosi favorevole nel merito...verso una pronuncia in rito che entra nel merito?, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013, Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;

-Corte di Appello di Palermo, sezione terza, ordinanza del 15.4.2013, Nuovo appello filtrato: non ci sono probabilità di accoglimento se la Corte ha deciso negativamente casi analoghi, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 201, con nota di SANTOSUOSSO;

-Corte di Appello di Genova, sentenza n. 17 del 16 gennaio 2013, Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 191, con nota di NUZZO;

-Corte di Appello di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2013, Appello filtrato: se è impossibile liquidare il danno, allora l'appello è inammissibile, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 184;

-Corte di Appello di Salerno, sentenza del 1.2.2013, n. 139, Appello filtrato: a pena di inammissibilità, si deve proporre un ragionato progetto alternativo di decisione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 153;

-Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 25.01.2013, Appello filtrato: l'assenza di ragionevole probabilità equivale alla manifesta infondatezza, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 165;

-Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, Appello filtrato: dagli specifici motivi alla motivazione, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

Per approfondimenti in **DOTTRINA**, si vedano:

- **VASAPOLLO**, [Schema del procedimento in appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 5, 2014;
- **DE FEO**, [Filtro in appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2014;
- **STILO**, [I primi orientamenti giurisprudenziali sul filtro in appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2014;
- **CASCELLA**, [Tecnica di redazione dell'appello e rispetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 342 c.p.c. Riflessioni a margine di un recente case law](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- **CAMPESE**, [L'impugnabilità, o meno, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter cod. proc. civ.](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2014;
- **NAPOLI**, [Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013;
- **VIOLA**, [Formula commentata del nuovo appello filtrato](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 81;
- **CARTUSO**, [Il nuovo filtro di ammissibilità dell'appello](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
